# COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE Seduta del 01/09/2014 n. 39

#### **OGGETTO:**

Imposta Comunale Unica - IUC. Approvazione del regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Il giorno **Uno** del mese di **Settembre** dell'anno **Duemilaquattordici**, alle ore **21.00** nella Sala Consiliare della Residenza municipale, convocato con lettera d'invito notificata a norma di legge, in sessione **straordinaria** si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza di prima convocazione ed in seduta pubblica .

Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	TASSI	ARDUINO	Sindaco	Si
2	VALENTINI	STEFANIA	Consigl.re	Si
3	FRACASCIA	GIOVANNA	Consigl.re	Si
4	MANCINI	MARCELLO	Consigl.re	Si
5	BRUGIAFERRI	ELENA	Consigl.re	
6	SILVI	MARCO	Consigl.re	
7	ROTATORI	CLAUDIO	Consigl.re	Si
8	AVALTRONI	LORELLA	Consigl.re	Si
9	QUAGLIANI	GIACOMO	Consigl.re	Si
10	SIMONETTI	SILVANO	Conigl.re	Si
11	COSTANTINI	FABRIZIO	Consigl.re	Si
12	PROCACCINI	EMANUELE	Consigl.re	Si
13	ZANNOTTI	EMILIO	Consigl.re	Si
	Presenti N. 11	Assenti N. 2		

Assiste il segretario comunale DR. TEOFILO CELANI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ARDUINO TASSI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Consiglieri:

1) STEFANIA VALENTINI 2) EMILIO ZANNOTTI 3) FABRIZIO COSTANTINI

1	
II Sindaco	enuncia l'argomento iscritto al punto n. 6 dell'o.d.g. della presente seduta: "I.U.C. Imposta Unica Comunale: approvazione del regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili Tasi".
	Si dà atto che il Consigliere
Avaltroni	illustra la proposta di deliberazione, e descrive i contenuti del regolamento soffermandosi sulla disciplina stabilita, nel dettaglio, per l'individuazione dei soggetti passivi del tributo, della base imponibile, delle aliquote, delle detrazioni, delle procedure per rimborsi e versamenti, per le eventuali dilazioni e gli accertamenti. Precisa inoltre che il regolamento è da considerarsi vigente a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso.
Procaccini	Come pensa il Comune di controllare il gettito al fine di evitare che qualche soggetto obbligato, tra gli affittuari, non paghi il tributo?
Ragioniere	Si tratta di un controllo molto difficoltoso, si potrebbe pensare all'utilizzo della banca-dati della Tari, ma la preoccupazione che fra gli affittuari ci sia chi non paghi è reale. Vedremo anche se è possibile coordinarsi con l'Ufficio Ambiente per le banche-dati già in suo possesso nell'ambito del servizio della Nettezza Urbana.
Zannotti	Chiederei, al riguardo, il parere del Segretario Comunale.
Segretario	Il legislatore dovrebbe in realtà dettare norme di principio e non di dettaglio. La questione potrebbe essere utilmente rimessa all'Anci ed alla Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali, perché se ne facciano tramite con il Parlamento. Nel caso specifico, si potrebbe pensare a controlli attraverso la Polizia Locale, anche nell'ambito della verifica delle residenze fittizie.
Simonetti	Chi ci governa spesso non ha senso pratico, altrimenti non ci troveremmo con Tasi, Tari ecc., ma con una normativa meno articolata e più semplice anche per il contribuente.  Proporrei per questa delibera il medesimo emendamento già proposto per il precedente punto, in ordine alla determinazione delle tariffe da demandarsi annualmente al Consiglio. Oltre a questo emendamento da inserirsi al comma 1 dell'art. 6, chiedo delucidazioni sul secondo periodo del suddetto comma, lì dove



	si legge che "con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento alla tipologia e destinazione dell'immobile" ecc.: in questo caso, il Comune "può" o "deve"?
Ragioniere	La dizione corretta è quella del testo: il Comune "può".
Costantini	Nelle dilazioni dei pagamenti l'art. 13 dispone per la presentazione di polizza fidejussoria se l'importo dovuto dal contribuente è superiore ai 10.000 Euro. Mi sembra una imposizione eccessiva, neppure l'Agenzia delle Entrate chiede adempimenti di questo tipo.
Sindaco	lo ho una opinione nettamente divergente da quella espressa dal Consigliere.
Rotatori	Sinceramente non mi sentirei di dare troppe agevolazioni a chi, dovendo effettuare versamenti di quell'importo, ha evidentemente una situazione patrimoniale consistente.
Costantini	Ma questo tipo di agevolazioni si riversa positivamente sulla economia locale.
Sindaco	Possiamo provvedere inserendo senz'altro l'emendamento proposto relativamente alla addizionale Irpef.

Il consigliere Simonetti propone il seguente emendamento: " la TASI verrà stabilità annualmente dal consiglio comunale".

Si procede alla votazione palese sull'emendamento sopra proposto, con il seguente esito: consiglieri presenti n. 11 voti favorevoli n. 11 Unanimità

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'unita proposta di atto deliberativo nel testo integrato dall'accoglimento dell'emendamento sopra descritto ;

VISTI gli allegati pareri favorevoli:

del RESPONSABILE del SERVIZIO in data 01.09.2014;

che qui si intendono integralmente richiamati e che formano parte integrante del presente atto;

con voti Favorevoli n. 7 Contrari n.4 (Zannotti, Simonetti, Procaccini, Costantini) Astenuti n. //

#### DELIBERA

di approvare la proposta allegata, come integrata dall'accoglimento dell'emendamento sopra descritto

inoltre, con la seguente e separata votazione:

con voti Favorevoli n. 7 Contrari n. 4 (Zannotti, Simonetti, Procaccini, Costantini) Astenuti n. //

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

#### Il Consiglio Comunale

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito con decorrenza dal 1°gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- \* l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A/1,A/8 e A/9;
- \* la tassa sui rifiuti (TARI) componente servizi destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- \* il tributo sui servizi indivisibili (TASI) componente servizi destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo altresì, agli articoli 1 e 2:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) le stesse scadenze di versamento già previste per l'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- b) l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamato l'art. 1, comma 682 lettera b) della legge 27.12.2013 n. 147 di disciplina della potestà regolamentare, in attuazione del quale il Comune può approvare separato regolamento in materia TASI stabilendo ai fini dell'applicazione della stessa:

- a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'art. 1, comma 702 della legge 27.12.2013 n. 147 il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo n. 446/1997, secondo cui i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Tenuto conto quindi che il Comune, con il regolamento per l'applicazione della TASI, è chiamato a stabilire:

- a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681). In caso di mancata deliberazione l'importo dovuto dall'occupante ammonta al 10% dell'ammontare complessivo del tributo;
- b) se la TASI debba essere versata in autoliquidazione e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale ;
- c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali (comma 682);
- d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi dei relativi costi (comma 682);
- e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;
- d) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700);

## Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il DM Interno del 18.07.2014( G.U. n.169 del 23.07.2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014;

#### Viste:

- \* la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale <a href="www.portalefederalismofiscale.gov.it">www.portalefederalismofiscale.gov.it</a>;
- \* la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto l'art.42 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

**DELIBERA** 

- 1) di approvare il nuovo "*Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)*", adottato ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art.1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 composto di n. 15 articoli che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.52, comma 2,del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 53, comma 16, della legge n.388/2000:
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale <a href="www.portalefederalismofiscale.gov.it">www.portalefederalismofiscale.gov.it</a> entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
  - \* sul sito internet del Comune, sezione" Servizi al cittadino Guida IUC -TASI ".

#### IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del )

#### **INDICE**

Art.1 - Oggetto Art.2 - Presupposto impositivo

Art.3 - Soggetto attivo Art.4 - Soggetti passivi Art.5 - Base imponibile

Art.6 - Determinazione delle aliquote
Art.7 - Detrazione per abitazione principale
Art.8 - Servizi indivisibili

Art.9 - Dichiarazione Art.10 - Versamenti

Art.11 - Rimborsi e compensazione Art.12 - Attività di controllo e sanzioni

Art.13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
Art.14 - Riscossione coattiva
Art.15 - Entrata in vigore del regolamento

#### Art. 1 - Oggetto

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del d.lgs.15.12.1997 n. 446, disciplina l'imposta unica comunale(IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili(TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n.147 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

#### Art. 2 - Presupposto impositivo

- 1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
- 2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

#### Art. 3 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

#### Art. 4 – Soggetti passivi

- 1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
- 2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Nel caso in cui l'immobile adibito ad abitazione principale ed equiparati o assimilati, l'obbligo del pagamento della TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante.
- 3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
- 4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
- 6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.

#### Art. 5 - Base imponibile

- 1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "Imu" di cui all'art. 13, del Dl. n. 201/11, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/11 e s.m.i. e dal relativo Regolamento comunale.
- 2. Ai fini della determinazione della TASI trova applicazione la riduzione del 50% della base imponile IMU prevista dal citato articolo 13, comma 3 per :
  - a) i fabbricati inagibile o inabitabili e di fatto non utilizzabili,limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabilità si rinvia all'articolo 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
  - b) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del D.Lgs 42 del 2004. La predetta riduzione non si cumula con la riduzione di cui alla precedente lettera a).
  - 3. La TASI verrà stabilita annualmente dal consiglio comunale.

#### Art. 6 - Determinazione delle aliquote

- 1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento alla tipologia e destinazione dell'immobile, a settori di attività e ubicazione dell'immobile.
- 2. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.
- 3. La TASI verrà stabilita annualmente dal Consiglio Comunale.

#### Art. 7 - Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

#### Art. 8 - Servizi indivisibili

- 1. I servizi indivisibili, per i quali non è prevista una contribuzione dell'utenza, al cui finanziamento è destinato il gettito della TASI sono i seguenti:
  - a) illuminazione pubblica;
  - b) manutenzione strade;
  - c) manutenzione del verde;
  - d) polizia locale/amministrativa;
  - e) protezione civile
  - f) anagrafe/stato civile;
  - g) prevenzione randagismo
- 2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti; agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento ecc....

#### Art. 9 - Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

#### Art.10 - Versamenti

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 688 della legge n.147/2013 come modificate dall'articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto legge 6.03.2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 2.05.2014 n. 68, la TASI è versata tramite modello F24 o bollettino postale in autoliquidazionein due rate con scadenza il 16 giugno e 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014 la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
- 2. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 1.
- 3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 2,50 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

#### Art.11 - Rimborsi e compensazioni

- 1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale vigente al 1°gennaio di ciascun anno d'imposta. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
- 3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
- 4. Non si procede al rimborso di somme per importi pari o inferiori a euro 2,50.

#### Art. 12 - Attività di controllo e sanzioni

- 1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del del 2006.
- 2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro
- 8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100.
- 9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune,qualora il totale del debito tributario dovuto superi l'importo di euro 500,00, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di quattro rate trimestrali ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la rateizzazione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

- 2. La sospensione e la rateizzazione di cui al comma 1, comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
- 3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
- 4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c. l'importo non può più essere rateizzato;
  - d. le sanzioni sono applicate per intero.

#### Art.14 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, e successive modifiche.

#### Art.15 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

\_\_\_\_\_

L'UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA

Lì, 01.09.2014

# L'ISTRUTTORE F.to BARTOLONI GIUSEPPE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, A 2000, N. 267	I SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 8 AGOSTO
X Parere favorevole.	
Parere contrario, per le seguenti motivazioni:	
Lì, 01.09.2014	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  F.to BARTOLONI GIUSEPPE
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, A 8 AGOSTO 2000, N. 267.	I SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO
X Parere favorevole.	
Parere contrario, per le seguenti motivazioni:	
Lì, 01.09.2014	IL RAGIONIERE F.to BARTOLONI GIUSEPPE

Ufficio :RAGIONERIA

Argomento: FINANZE E BILANCIO

IL PRESIDENTE f.to ARDUINO TASSI IL SEGRETARIO f.to DR. TEOFILO CELANI

#### **PUBBLICAZIONE**

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi.

Serra de' Conti Iì, 05/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to RAOUL MANCINELLI

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dal 05/09/2014 al 20/09/2014 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima. Serra de' Conti lì, 22/09/2014

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to

#### **ESECUTIVITÀ**

Esecutiva dal 16/09/2014, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, essendo stata pubblicata il 05/09/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to